

CIVILE E PROCESSO



ESECUZIONE FORZATA | 21 Gennaio 2021

Riscossione esattoriale: l'ipoteca non può essere iscritta se il debito non supera il limite previsto per l'espropriazione

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 993/21 la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza con la quale è stata annullata la condanna dell'Agente della riscossione al risarcimento dei danni procurati a un contribuente mediante iscrizione ipotecaria per debiti tributari di importo inferiore al limite *ratione temporis* vigente, confermando che l'ipoteca esattoriale ex art. 77, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo decreto, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite ivi previsto.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 993/21; depositata il 20 gennaio)

Nel caso di specie, l'iscrizione di **ipoteca** del 24 ottobre 2005 ha determinato l'avvio di un procedimento che risultava pendente alla data di entrata in vigore del nuovo limite all'espropriazione mobiliare (euro 8.000,00), alla fattispecie risultando applicabile la modifica introdotta all'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973 con l'art. 3, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248.

Allineandosi all'indirizzo enunciato dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. unite civ., 22 febbraio 2010, n. 4077, in CED Cass., Rv. 611629 e Cass., sez. unite civ., 12 aprile 2012, n. 5771, ibidem, Rv. 621833; in termini anche Cass., sez. trbi., 28 giugno 2017 (ord.), n. 16110, ibidem, Rv. 644701), il Collegio conferma il rapporto di **conseguenzialità strumentale** esistente tra l'espropriazione immobiliare di cui al citato articolo 76 e l'iscrizione ipotecaria, disciplinata dal successivo art. 77, giacché la seconda è preordinata alla prima: secondo il Collegio, «ciò è destinato a valere anche se l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma uno strumento riconosciuto all'esattore per consentirgli, in via anticipata e cautelare, la realizzazione del credito tributario, il cui utilizzo introduce una procedura alternativa all'esecuzione forzata, all'interno della quale la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrizione l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive».

La Suprema Corte ricorda inoltre che l'art. 3, comma 2-ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella l. 22 maggio 2010, n. 73, **vietando all'Agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad euro 8.000,00** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (così Cass., sez. unite civ., 12 aprile 2012, n. 5771, in CED Cass., Rv. 621833). Secondo il Collegio, «una lettura sistematica delle norme che muove, puntualizzandolo, dal rapporto di strumentalità tra iscrizione ipotecaria e procedura esecutiva immobiliare [...] riconosce al limite dell'iscrizione ipotecaria una portata destinata a valere anche nei periodi anteriori all'entrata in vigore della norma di modifica dell'art. 77 cit.», giacché «la norma portante diviene [...] l'art. 76 che, espressamente dettata sui limiti destinati a valere per l'esecuzione immobiliare, avendo essa quale suo diretto destinatario il concessionario, agente incaricato della riscossione, sostiene anche il limite all'iscrizione ipotecaria che, volta ad assicurare in via anticipata e cautelare la tutela del credito tributario da riscuotere, condivide della disciplina esecutiva quel contenuto».

Nel caso specifico, in difetto di disposizioni transitorie il limite di euro 8.000, 00 introdotto dall'art. 3, d.l. n. 203 del 2005 trova applicazione rispetto a procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore e per i singoli atti compiuti successivamente, in virtù del principio generale *tempus regit actum*.

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

||||

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. -
Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 Associata Unione Stampa Periodica Italiana